



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**DECRETO N. 723 DecA 38 DEL 28/05/2013**

. . . . .

**Oggetto:** L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii. **Í Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo. Art. 2 bis Í Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande.Í**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii;
- VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii;
- VISTO l'art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;
- VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie;
- VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
- VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e ss.mm.ii. Disciplina dell'agriturismo;
- VISTA la L. R. 23 giugno 1998, n. 18. Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo . Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60;
- VISTA la L. R. 19 gennaio 2010, n. 1. Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- VISTO in particolare l'art. 3, comma 5 della suddetta legge che istituisce l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 10 . bis della L.R. 23 giugno 1998, n. 18;
- VISTO l'art. 2 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 che prevede la possibilità di somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'Elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico;
- VISTA la L.R. 30 giugno 2011, n. 12. Disposizioni nei vari settori di intervento, in particolare l'art. 17 che modifica la L.R. 23 giugno 1998, n. 18, introducendo l'art. 2 . bis, prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
- VISTA la D.G.R. n. 27/34 del 19 giugno 2012 di approvazione definitiva delle Direttive di attuazione della L.R. 23 giugno 1998, n. 18, artt. 2-bis e 10 bis;
- PRESO ATTO della forte esigenza espressa dagli operatori agrituristiche del territorio regionale in merito alla somministrazione dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente;
- CONSIDERATO che l'acqua minerale o di sorgente non è un prodotto agricolo, come da Allegato I del Trattato CE;
- VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, in particolare l'art. 2 che definisce l'acqua una sostanza minerale industrialmente utilizzabile;
- CONSIDERATO che possono essere iscritti nell'Elenco fornitori delle aziende agrituristiche solo i produttori e i trasformatori di prodotti agricoli e agroalimentari;
- CONSIDERATO che la normativa regionale non consente l'iscrizione all'Elenco dei fornitori delle aziende agrituristiche dei concessionari dei giacimenti acquiferi o dei distributori di acqua minerale naturale;
- VISTO il D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 176 Attuazione della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
- CONSIDERATO che la somministrazione dell'acqua minerale naturale e delle acque di sorgente per le quali l'utilizzazione della relativa sorgente sia stata autorizzata dall'Amministrazione regionale ai sensi del D.Lgs 176/ 2011, non contrasta con quanto disposto dall'art. 2 . bis della L.R. 18/1998 e ss.mm.ii. che prevede che il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche e della cultura alimentare della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- VISTO l'art. 7 della L.R. n. 18/98 che dispone che i locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile;
- VISTO l'obiettivo globale dell'Asse IV "Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo" del POR FESR 2007-2013 che riguarda la promozione di un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e di sostenimento dell'attrattività e competitività del territorio, valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile;
- CONSIDERATO che rientra fra le azioni collegate all'obiettivo di cui sopra la promozione del consumo consapevole dell'acqua di rete finalizzato anche alla riduzione del consumo di materie prime ed energia impiegata nella produzione della plastica per gli imballaggi, dell'inquinamento atmosferico legato al trasporto e dell'ingente produzione di rifiuti;
- CONSIDERATO che la somministrazione da parte delle aziende agrituristiche dell'acqua proveniente dalla rete idrica utilizzabile per uso potabile ed alimentare ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2011, n. 31 e ss.mm.ii., risulta a basso impatto ambientale e vantaggiosa dal punto di vista economico;
- RITENUTO OPPORTUNO consentire alle aziende agrituristiche la somministrazione, oltre che dell'acqua proveniente dalla rete idrica e destinata al consumo umano come da D.Lgs n. 31/2001, dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente riconosciuta dal Ministero della Salute, la cui sorgente è stata autorizzata dall'Amministrazione regionale ai sensi del D.Lgs n. 176/2011

DECRETA

- ART. 1 Per le causali riportate in premessa, e in deroga all'art. 2, comma 2, lettera b) della L.R. n. 18/98 e ss.mm.ii., è consentita la somministrazione da parte delle aziende agrituristiche, oltre che dell'acqua proveniente dalla rete idrica utilizzabile per usi potabili ed alimentari ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2011, n. 31, dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente riconosciuta dal Ministero della Salute, la cui sorgente è stata autorizzata dall'Amministrazione regionale ai sensi del D.Lgs 176/ 2011 .



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- ART. 2 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
- ART. 3 Il presente decreto è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma /della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**L'Assessore**  
**Oscar Cherchi**